



Sentenza n. 66/2026

	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO	
	composta da	
	MARTA TONOLOPresidente	
	ROBERTO ANGIONIConsigliere	
	DANIELA ALBERGHINIConsigliere, relatore	
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	nel giudizio iscritto al n. 32609 del registro di segreteria, promosso con atto di citazione dalla Procura Regionale nei confronti di VENDITTI PASQUALE, c.f. VNDPQL73S05B519N, nato il 5 novembre 1973 a Campobasso (CB) e residente in Legnago (VR), via Filippo Turati. n. 5	
	Visti l’atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale in data 8 ottobre 2025, i documenti e gli atti di causa;	
	Udito alla pubblica udienza del giorno 12 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario sig.ra Doriana Tornielli, data per letta la relazione del Consigliere Daniela Alberghini, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Cosentino, nessuno presente per il convenuto.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura regionale conveniva innanzi a questa Sezione giurisdizionale il sig. Pasquale Venditti, per ivi	

	sentirlo condannare, in favore del Ministero della Difesa, al risarcimento del	
	danno patrimoniale pari ad euro 19.580,00, dallo stesso causato, nella	
	qualità di responsabile dell'Officina manutenzione e riparazione automezzi	
	dell'Amministrazione, per aver indebitamente prelevato n. 1018 cedole	
	carburante con indebito arricchimento personale.	
	Il Pubblico Ministero esponeva che era pervenuta comunicazione da parte	
	dell'Amministrazione Militare dell'avvio di un procedimento penale a carico	
	di Pasquale Venditti, all'epoca dei fatti arruolato nell'Esercito Italiano con il	
	grado di Sergente Maggiore Capo in servizio presso l'8° Reggimento Genio	
	Guastatori Paracadutisti "FOLGORE" di Legnago (VR), con la carica di Capo	
	Officina, imputato per ipotesi di truffa militare pluriaggravata e continuata,	
	ex artt. 81 cpv c.p., 234 co. 1 e 2, e 47 n. 2 CPMP nel procedimento penale	
	n. 284/2017, a cui è stato riunito il procedimento n. 79/2019/SA R.G.N.R.,	
	innanzi al Tribunale Militare di Verona.	
	Secondo l'accusa, il militare, tra il gennaio 2014 e il maggio 2017, inducendo	
	in errore l'Amministrazione mediante l'utilizzo di artifici e raggiri consistiti,	
	tra l'altro, nel formare falsi D.I.M. (Documento Impiego Mezzi) o	
	nell'utilizzare più volte il medesimo D.I.M. per richieste differenti, aveva	
	ottenuto indebitamente la disponibilità di n. 1018 cedole carburante, con	
	indebito arricchimento personale. Formavano oggetto di contestazione,	
	complessivamente, n. 86 episodi delittuosi corrispondenti ad un indebito	
	profitto di € 19.580,00, con l'aggravante di aver commesso i fatti essendo	
	militare rivestito di grado e di avere procurato danno all'Amministrazione	
	militare.	
	La Procura regionale provvedeva, quindi, all'istruzione della vertenza,	

	acquisendo gli atti del procedimento penale, sospeso all'udienza del	
	26.11.2021 ex art. 168 bis c.p. per messa alla prova dell'imputato per anni 1	
	e mesi due e definito, successivamente, con sentenza n. 71/2024 del	
	25.10.2024 (divenuta irrevocabile in data 22 novembre 2024), del Giudice	
	dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale militare di Verona. Con tale	
	provvedimento, accertato l'esito negativo della messa alla prova	
	dell'imputato per inadempimento degli oneri risarcitori, veniva statuito: 1)	
	il non luogo a procedere nei confronti dell'indagato per essersi il reato	
	estinto per prescrizione, limitatamente alle condotte commesse fino al 25	
	agosto 2014; 2) l'applicazione al militare della pena su richiesta delle parti,	
	ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p. e art. 261 c.p.m.p., pari a mesi 6 di	
	reclusione (con applicazione della sospensione condizionale), con	
	riferimento alle sole condotte commesse a far data dal 26/08/2014.	
	Dalla documentazione acquisita dalla Procura erariale emergeva	
	chiaramente che, come da accertamenti condotti da una commissione di	
	inchiesta nominata dal Comandante del Reparto a cui era assegnato il	
	convenuto, il Sergente Maggiore Capo Venditti Pasquale, in qualità di capo	
	officina del Reparto, nel periodo aprile 2016/maggio 2017, aveva	
	indebitamente prelevato dal consegnatario del Deposito Carburanti plurime	
	cedole carburante. In particolare, era emerso che il Venditti aveva apposto	
	la propria firma sui Documenti di Impiego Mezzi sostituendosi ai soggetti	
	realmente competenti (e cioè i conduttori dei mezzi e le autorità disponenti	
	il servizio) ed aveva utilizzato le cedole per acquisire benzina o gasolio	
	presso un'area di servizio esterna, in quantitativi non giustificabili sulla base	
	della documentazione prodotta a supporto dall' Officina medesima.	

	Tanto accertato, la Commissione d'inchiesta aveva quindi trasmesso gli esiti	
	dell'inchiesta alla Procura militare presso il Tribunale militare di Verona,	
	generando l'apertura del procedimento penale 284/2017/DC.	
	Ampliate le indagini a ritroso fino al 2012, una seconda commissione di	
	inchiesta aveva appurato ulteriori, analoghi, comportamenti illeciti del	
	Sergente Maggiore commessi nel periodo 1.1.2014/31.12.2015, oggetto di	
	ulteriore segnalazione alla Procura Militare, che aveva dato origine al	
	procedimento penale 79/2019 R.g.n.r..	
	Gli accertamenti condotti dalle due commissioni di inchiesta avevano	
	riguardato l'esame dei registri e della documentazione contabile	
	dell'officina, dal quale erano emerse difformità tra il numero di veicoli in	
	carico all'officina, le loro necessità di utilizzo e collaudo e il numero di	
	cedole carburante richieste dal Venditti, nonché l'acquisizione di sommarie	
	informazioni da altri soggetti e militari del Reparto, i quali in larga misura	
	avevano disconosciuto le sottoscrizioni sui Documenti di Impiego Mezzi.	
	Nel corso delle indagini della (prima) commissione il convenuto aveva	
	spontaneamente reso dichiarazione confessoria in data 19 luglio 2017.	
	Ravvisando ipotesi di responsabilità erariale, la Procura regionale aveva	
	provveduto a notificare in data 8 maggio 2025 al Sig. Pasquale Venditti	
	invito a dedurre, in esito al quale lo stesso non aveva formulato deduzioni.	
	La Procura regionale traeva, quindi, il convenuto all'odierno giudizio,	
	chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale causato	
	all'Amministrazione della difesa e quantificato in euro 19.580,00.	
	Osservava che dagli elementi di prova acquisiti nell'ambito dell'istruttoria si	
	evincedeva, in modo incontrovertibile, il compimento degli illeciti contestati,	

peraltro spontaneamente riconosciuti dallo stesso convenuto. Sottolineava, inoltre, che l'elemento soggettivo che aveva sorretto le condotte illecite doveva essere individuato nel dolo, trattandosi del compimento di fattispecie di natura dolosa (truffa militare pluriaggravata e continuata) e non essendo in alcun modo ipotizzabile una diversa qualificazione giuridica. La gravità della vicenda era, inoltre, evincibile dalla numerosità degli episodi delittuosi, dalla complessità degli artifici posti in essere nonché dal prolungato periodo di tempo durante il quale erano state realizzate le condotte delittuose.

L'atto di citazione ed il relativo decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati al sig. Pasquale Venditti a mani proprie in data 28 ottobre 2025.

Il convenuto non si è costituito.

All'odierna udienza il Pubblico Ministero, richiamato l'atto di citazione, ha insistito per l'accoglimento della domanda.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, non costituito e non presente, al quale l'atto di citazione ed il relativo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati a mani proprie in data 28 ottobre 2025.

2. Nel merito, la domanda è fondata.

Preliminarmente il Collegio, in adesione ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. *ex multis*, recentemente, Sez. II App. n. 252/2025; id., n. 29/2025 e n. 193/2024; Sez. III App. n. 210/2024), intende affermare *“il principio secondo cui il giudice contabile è libero di*

trarre il proprio convincimento anche dalle prove formate nell'ambito di altri plessi giudiziari, intendendo con esse ricomprendere anche le prove c.d. atipiche e anche quelle eventualmente inutilizzabili in sede penale per violazione del contraddittorio, essendo comunque liberamente consentito il contraddittorio nel processo in cui tale prova si fa valere. Consolidato è, infatti, in giurisprudenza "il principio di "circularità delle prove", non potendosi revocare in dubbio l'utilizzabilità, in sede di giudizio contabile, delle risultanze istruttorie emerse nel corso di altri processi (civile, penale, amministrativo). Il giudice può, infatti, far legittimo uso delle cd. "prove atipiche" considerata l'assenza di una norma di chiusura che cristallizzi il numerus clausus delle prove, ma anche l'oggettiva elasticità che caratterizza la nozione stessa di produzione documentale, e l'affermazione del diritto alla prova e del correlativo principio del libero convincimento del giudice (in termini, Sez. II 26 settembre 2017 n. 647)" (Sez. II app.n.97/2020)" (Sez. II App. n. 28/2025, ex multis: cfr. anche Cass. civ. ord, n. 2947/2023; Cass. civ. ord, n. 30298/2023 - v., in tal senso, Sez. giur. Toscana n. 41/2025 del 26 marzo 2025).

Ciò posto, le condotte illecite del Venditti, oggetto anche della sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. del Tribunale Militare di Verona, emergono *per tabulas* dalla documentazione acquisita in istruttoria, che ha fornito idoneo supporto probatorio - avvalorato dalla dichiarazione ampiamente confessoria resa dal convenuto innanzi alla Commissione interna di inchiesta - quanto alle circostanze, modalità e tempi con cui il militare, alterando il sistema di documentazione amministrativa e contabile dell'approvvigionamento del carburante per le necessità dell'officina da lui

	gestita (rivestiva, infatti, la qualità di Capo officina), si è procurato,	
	illecitamente, sottraendole all'uso per il quale erano state emesse,	
	numerosissime cedole carburante (1018) in un ampio arco di tempo (circa	
	tre anni e mezzo), destinandole, indebitamente, all'uso personale.	
	Quanto all'elemento soggettivo non sembra potersi mettere in dubbio la	
	connotazione dolosa delle condotte, anche alla luce del tenore letterale	
	della dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal convenuto in data 19	
	luglio 2017, nella quale lo stesso dimostra di essere stato perfettamente	
	consapevole non solo dell'illiceità delle condotte (<i>"dichiaro di aver</i>	
	<i>prelevato ed usato <u>in maniera impropria</u> alcune cedole carburante"</i>), ma	
	anche delle loro dirette conseguenze in termini di danno patrimoniale	
	all'Amministrazione, tant'è vero che vi è l'assunzione di impegno	
	all'integrale risarcimento (<i>"assumendomi tutta la responsabilità per</i>	
	<i>eventuali ammanchi amministrativi"</i>), peraltro non ottemperato.	
	Concorrono, poi, a sostenere tale conclusione da un lato, l'elevatissimo	
	numero di cedole indebitamente utilizzate (1018, di cui 78 da 10 euro per benzina	
	e 940 da 20 euro per gasolio: ipotizzando un costo medio del carburante di circa 1,60	
	euro/litro, equivalgono a oltre 12.000 litri di carburante in meno di quattro anni,	
	corrispondenti ad una percorrenza di circa 150.000 chilometri con un veicolo mediamente	
	performante), il quale dimostra come il sig. Venditti ricorresse	
	deliberatamente in maniera sistematica all'approvvigionamento di	
	carburante per usi diversi da quelli di servizio (quale sistema alternativo	
	all'acquisto a titolo personale), e, dall'altro, le modalità con cui il sig.	
	Venditti ha ottenuto i predetti buoni carburante.	
	Questi, infatti, in ragione delle mansioni a cui era addetto, era ben	

	consapevole del fatto che le cedole riguardanti l'officina - a differenza di	
	quelle attribuite ai Reparti del Reggimento - venivano assegnate	
	semplicemente in base alle richieste (risultando difficile conoscere, a priori,	
	le effettive necessità, trattandosi di riparazione o collaudo dei mezzi) e,	
	dunque, approfittava di tale circostanza fidando su giustificazioni all'utilizzo	
	dei buoni meno rigorose rispetto a quelle richieste ad altri reparti. Dunque,	
	in taluni casi, ometteva di emettere i D.I.M. giustificativi dell'impiego del	
	carburante e/o non contabilizzava la chiusura delle lavorazioni (in tal modo	
	impedendo il controllo sull'effettivo utilizzo del carburante); in altri,	
	giustificava l'utilizzo delle cedole carburante, tralasciando, tuttavia, di	
	indicare l'orario di chiusura, i km percorsi, il tipo e la quantità di carburante	
	utilizzato per riempire il serbatoio dopo l'utilizzo in strada oppure riportava	
	lo stesso numero d'ordine del D.I.M. per differenti richieste di cedole; in	
	altri casi, ancora, apponeva nei D.I.M. le firme false dei propri superiori	
	(dagli stessi poi disconosciute), indicando, spesso, dati macroscopicamente	
	ed inescusabilmente incongruenti (uso atipico ed eccessivo dei mezzi,	
	correzione <i>ex post</i> del numero di chilometri percorsi, cedole gasolio per	
	mezzi alimentati a benzina).	
	Il quadro probatorio testè delineato determina il Collegio a ritenere il sig.	
	Venditti pienamente responsabile degli addebiti formulati dalla Procura	
	erariale. Di conseguenza, lo stesso deve essere condannato al risarcimento	
	del danno patrimoniale arrecato all'Amministrazione della Difesa da	
	quantificarsi nel valore complessivo delle n. 1018 cedole carburante	
	indebitamente utilizzate per usi personali pari ad euro 19.580,00.	
	Su tale somma – comprensiva di rivalutazione monetaria – vanno calcolati	

gli interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo.

3. In applicazione dell'art. 31 c.g.c., le spese del giudizio devono essere poste a carico del convenuto nella misura liquidata in dispositivo.

Tutto ciò premesso e considerato

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 32609** del registro di Segreteria promosso dalla Procura Regionale nei confronti di Pasquale Venditti

DICHIARA

la contumacia del convenuto e, in accoglimento della domanda attorea,

CONDANNA

il sig. Pasquale Venditti al pagamento, a titolo di risarcimento del danno in favore del Ministero della Difesa, della somma di euro 19.580,00 comprensiva di rivalutazione monetaria.

Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi legali dal deposito del presente provvedimento al saldo.

CONDANNA

altresì, il sig. Pasquale Venditti al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 266,26 euro (duecentosessantasei/26).

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così pronunciato in Venezia, all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2026.

IL GIUDICE RELATORE

IL PRESIDENTE

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

